

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE (CCIR)
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

L'anno 2016, il giorno 5 del mese di agosto, a Trieste, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in sede di negoziazione decentrata

TRA

la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale come risultano dall'allegato elenco è stato raggiunto il seguente accordo concernente

"le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017.

- Visto** il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, con particolare riferimento all'art. 4, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- Vista** la legge 13 luglio 2015 n.107;
- Vista** l'O.M. n. 241 del'8 aprile 2016 sulla mobilità del personale della Scuola per l'a.s. 2016/2017;
- Visto** l'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 15 giugno 2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., di seguito indicato come C.C.N.I.;
- Visto** il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** la nota 19976 del 22 luglio 2016 del MIUR con la quale sono state ufficialmente trasmesse le date utili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ipotesi di CCIR, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 dell'ipotesi di CCNI, si applica al personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione immessi in ruolo con legge n. 186 del 18.07.2003), educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge 270/82.
2. La presente ipotesi di CCIR è indirizzata al reimpiego del personale docente, educativo e ATA in soprannumero o in esubero assicurando la continuità didattica, con la possibilità di utilizzazione o assegnazione provvisoria anche in altri insegnamenti o ruoli, se il personale interessato sia in possesso dei relativi titoli di studio e/o professionali, attribuendo il relativo trattamento economico come previsto dall'art.1 comma 2 dell'ipotesi di CCNI.

ART. 2 - MATERIE

1. La presente ipotesi di CCIR stabilisce i criteri e definisce le modalità di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ

1. L'Ufficio Scolastico Regionale, tenuto anche conto delle disposizioni concernenti la definizione degli organici al fine dell'utilizzo del personale, fornisce l'informazione alle OO.SS. come previsto dagli artt. 3 e 12 dell'ipotesi di CCNI, in ordine al quadro iniziale complessivo delle disponibilità provinciali (adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto) predisposto dagli Uffici Territoriali, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica.

A) PER IL PERSONALE EDUCATIVO, DOCENTE e ATA - i posti, le cattedre, le cattedre orario, gli spezzoni vacanti, riferiti, a titolo esemplificativo, a:

- a) disponibilità residue dopo i movimenti ed i passaggi;
- b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto;

- c) trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- d) disponibilità relative ai posti aggiuntivi di sostegno e ai posti in deroga per le attività di sostegno (ex sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010);
- e) disponibilità relative alla prosecuzione o avvio di sperimentazioni autorizzate dal MIUR già in organico di diritto;
- f) disponibilità relative a quote orario necessarie a sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regione;
- g) disponibilità derivanti da: distacchi, comandi, borse di studio, dottorati di ricerca, utilizzi in altri compiti, incarichi di presidenza, compresi quelli dei docenti utilizzati presso le Università ed esoneri su progetti autorizzati;
- h) le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media, le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato, le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese (se prevista) e dall'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri (art. 3 comma 1 dell'ipotesi di CCNI) nella scuola secondaria di I grado;
- i) posti autorizzati nella scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa in attuazione dei nuovi Regolamenti della scuola secondaria di II grado;
- j) posti di Ufficio Tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del DPR 87/2010 (relativo agli Istituti; Professionali) e all'art. 8 comma 4 del DPR 88/2010 (relativo agli Istituti Tecnici);
- k) posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
- l) aspettativa per mandato sindacale ovvero per mandato politico o amministrativo, per servizio militare, per l'utilizzazione presso la Amministrazione scolastica;
- m) accorpamenti di due spezzoni di posti part-time compatibili;
- n) qualsiasi altro posto, cattedra, spezzone, vacante o disponibile in qualsiasi ordine di scuola;
- o) posti cattedra, cattedre orario disponibili per un periodo non inferiore a cinque mesi relativamente a classi di concorso in esubero;
- p) disponibilità annuali relative all'organico dei DSGA;
- q) tutte le ulteriori disponibilità richiamate dagli artt. 3 e 12 dell'ipotesi di CCNI;
- r) sono fatti salvi gli accantonamenti per la classe di concorso A077 derivanti dall'art. 11, comma 9, legge n. 124/99 per l'assunzione dei precari ancora inseriti nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento.

ART. 3 bis - DOCENTI I.R.C.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 2 del CCNI, gli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato, che non trovano la disponibilità di ore nell'attuale scuola di servizio, possono essere utilizzati in altra scuola della stessa diocesi per completamento cattedra o per l'intero orario come previsto dal comma 11 dell'art. 2 e inoltre dal comma 3 dell'art. 4 del CCNI..
2. Gli insegnanti di religione, ai quali è stata revocata l'idoneità all'insegnamento, ai sensi dell'art. 4 della legge 186/2003 possono chiedere all'Ufficio Scolastico regionale di competenza di essere utilizzati per altro insegnamento per il quale siano in possesso della specifica abilitazione su posti eventualmente disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato.
3. L'Ufficio scolastico regionale, previa informazione alle OO.SS., predisporrà un quadro complessivo delle disponibilità suddiviso per diocesi.

ART. 3 ter - UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE EX DOS e GAE FASI B e C

1. I docenti della scuola secondaria di II grado, appartenenti alla ex DOS, che non hanno ottenuto la conferma della titolarità sulla scuola di utilizzazione dell'anno scolastico 2015/2016 e che siano stati trasferiti d'ufficio su sede, possono presentare domanda di utilizzo per il rientro nella scuola precedente anche su altra area disciplinare per la quale siano in possesso del titolo.
2. I docenti assunti dalle GAE nelle fasi B e C che non hanno ottenuto un ambito territoriale di titolarità e sono rimasti assegnati per l'anno scolastico 2016/2017 nella provincia d'immissione in ruolo, possono presentare domanda per essere assegnati ad una scuola e, se non accontentati, saranno assegnati d'ufficio anche in sovrannumero ad una delle scuole richieste. In caso di più richieste per la stessa scuola saranno assegnati in base al punteggio riferito alla mobilità.

ART. 3 quater - UTILIZZAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA BILINGUE DI S. PIETRO AL NATISONE

1. I docenti in soprannumero nella scuola bilingue di San Pietro al Natisone (UD) o trasferiti con domanda condizionata vengono prioritariamente utilizzati presso la stessa scuola. Vista la particolarità e l'esiguità dei posti disponibili nella provincia di Udine, i docenti in servizio presso la stessa ed in *possesso dei previsti titoli* possono presentare contemporaneamente anche la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della provincia di Gorizia o Trieste.

ART. 3 quinquies – PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Per la diffusione della pratica musicale nella scuola primaria, in assenza di personale interno in possesso dei requisiti previsti dal DM n. 8 del 31 gennaio 2011, possono essere utilizzati, a domanda, docenti anche non in esubero delle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. I posti che si liberano incrementano le disponibilità per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la stessa tipologia di posto o classe di concorso (CCNI art. 2 c.1 lett. n) e art. 6 bis.

ART. 3 sexies – UTILIZZAZIONI NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

1. I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, a domanda, possono essere utilizzati negli Istituti Tecnici Superiori (ITS), qualora gli stessi ne facciano richiesta.
2. Una volta determinato il quadro delle disponibilità degli ambiti territoriali, gli stessi provvedono a determinare anche il quadro dei posti in esubero per le singole classi di concorso al fine di utilizzare, nei limiti del riassorbimento dell'esubero, i docenti anche su classi di concorso diverse purché siano in possesso della relativa abilitazione.

ART. 3 septies - UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI.

1. Per le utilizzazioni relative ai Licei Musicali presenti in regione si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 bis del C.C.N.I. 2016/2017, evidenziando che:
 - tra i destinatari delle utilizzazioni nei nuovi insegnamenti dei Licei Musicali, possono presentare domanda anche i docenti assunti nell'anno scolastico 2015-2016 che hanno prestato servizio sullo specifico insegnamento come supplenti fino al termine delle attività didattiche (comma 1 e comma 11 dell'art. 6 bis del CCNI;
 - i posti disponibili e gli spezzoni inferiori alle 7 ore settimanali devono essere pubblicati sui siti degli Ambiti territoriali almeno 5 giorni prima della scadenza della domanda fissata dal MIUR.

ART. 4 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA.

1. In via residuale potranno essere autorizzati progetti che coinvolgono il personale in esubero, fermo restando i compiti istituzionali. Nel caso in cui, esaurite le disponibilità di cui all'art. 3, lettera A, permangano ancora docenti da sistemare, i medesimi potranno essere utilizzati su progetti di particolare rilevanza territoriale individuati dall'Ufficio Scolastico regionale ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015 come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del CCNI.

ART. 5 - UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

1. Gli ITP potranno essere utilizzati anche sui posti disponibili degli uffici tecnici degli istituti professionali e tecnici previsti nei rispettivi regolamenti.
2. Gli ITP dopo la copertura di tutti i posti disponibili anche su classi di concorso affini o nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e tipo, possono essere utilizzati per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi di alunni finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria,

secondaria di primo grado e negli istituti comprensivi e, in via residuale, per le attività di cui al comma 9 art. 2 dell'ipotesi di CCNI.

3. Qualora vengano utilizzati nelle classi di concorso appartenenti alla tabella A, sempreché in possesso dei titoli di studio, verrà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Gli ITP che hanno terminato o che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienza della formazione in data 07.11.2014 potranno essere utilizzati su posti disponibili di sostegno.

ART. 6 - SCADENZE, CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

1. La data entro cui viene pubblicato all'albo di ciascun Ufficio Territoriale il quadro complessivo delle disponibilità, è fissata al 25 agosto 2015. Tale data è suscettibile di modifica in presenza di un eventuale nuovo quadro normativo.
2. Unitamente al quadro delle disponibilità iniziali è reso noto il calendario delle operazioni disciplinate dal presente contratto, da concludere entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Le operazioni già compiute non sono modificabili a seguito di sopravvenute disponibilità ad eccezione del rientro dei trasferiti d'ufficio nell'ottennio che abbiano in tali anni fatto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
4. Fatte salve le operazioni di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo su posti, cattedre e posti orario vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico (30 giugno o 31 agosto), le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze degli interessati, per qualunque tipo di posto accertato disponibile, purché il numero del personale da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.
5. Qualora invece il numero del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare risulti inferiore al numero dei posti disponibili per l'intero anno, le operazioni di utilizzazione devono essere effettuate in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti con minore consistenza oraria e minore durata della disponibilità.

Art. 6 bis - ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

1. Le eventuali disponibilità orarie pari o inferiori alle 6 ore settimanali negli istituti di primo e secondo grado (ad eccezione di quelle relative agli insegnamenti di nuova istituzione nei Licei Musicali) residue dalle operazioni a carattere provinciale, comprese le ore di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale e di approfondimento di discipline scelte dalle scuole autorizzate ad incrementare l'orario del tempo prolungato fino a 40 ore, sono restituite alla disponibilità delle scuole.
2. Tali ore possono essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, *prioritariamente a quello a tempo determinato* avente titolo al completamento dell'orario e successivamente, come ore aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo di 18 ore e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio, esclusivamente al personale in servizio per la stessa classe di concorso.
3. Le operazioni di assegnazione delle ore residue indicate nel presente articolo, al fine di avere il quadro completo del personale in servizio, dovranno essere svolte dopo la conclusione delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato a carattere provinciale (supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) o, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, dopo la stipula degli analoghi contatti di durata annuale mediante utilizzo delle graduatorie d'istituto.

ART. 6 ter - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

1. L'Ufficio Scolastico regionale richiede con apposita circolare ai Dirigenti scolastici di fornire per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per il personale educativo ed ATA tutti gli elementi di conoscenza indicati negli articoli precedenti necessari a definire il quadro delle disponibilità inclusi i posti e/o cattedre interi e/o spezzoni derivanti dagli esoneri o semi-esoneri conseguenti a provvedimenti di individuazione.

2. L'Ufficio scolastico determina l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di sostegno in tempo utile, e ne dà immediata comunicazione alle scuole previa informativa sindacale.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SU POSTI DI SOSTEGNO

1. La copertura dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado avviene con precedenza per i docenti specializzati sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (riferito alle supplenze annuali), previo accantonamento dei posti come previsto dall'art. 9 comma 2 dell'ipotesi di CCNI.
2. Il personale in esubero, anche se privo di specializzazione, può altresì essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari delle nomine in ruolo sul sostegno.
3. I docenti in servizio su posti di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (con rapporto di 1 a 1), al fine di garantire la continuità didattica e, solo a domanda, possono essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.

ART. 8 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA e SU POSTI di D.S.G.A.

1. I posti disponibili di D.S.G.A. non assegnati a contratti a T.D. per esaurimento della graduatoria permanente D.M. 146/2000, sono assegnati al personale Assistente amministrativo nei termini previsti dall'art. 14 dell'ipotesi di CCNI.
2. Una volta definita la mobilità con impatto sull'organico di diritto verranno formulati, a mezzo di contrattazione integrativa, i piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando la scuola, tra le due abbinate, nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto verranno individuate le istituzioni scolastiche sotto dimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento dell'incarico nella scuola normodimensionata.
3. Il personale ATA dei profili professionali di responsabile amministrativo o assistente amministrativo può presentare domanda per ricoprire i posti vacanti e/o disponibili di D.S.G.A. - per i quali non sia stato possibile provvedere alla copertura secondo quanto indicato dai comma 1 e 2 del presente articolo e dall'ex art. 7 del CCNL del 7 dicembre 2005 e dagli artt. 47, 50 e 56 del CCNL del 29.11.2007. I termini e le modalità saranno definite con contrattazione integrativa regionale che le parti firmatarie del presente contratto s'impegnano ad avviare non oltre **il 20 agosto 2016**, affinché le domande degli interessati possano essere presentate in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni.
4. Sono consentite utilizzazioni a domanda ad esclusione del profilo professionale di D.S.G.A. anche su posti costituiti sommando spezzoni su più scuole.
5. Ai sensi dell'art. 14 del CCNI la presenza nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D" costituisce precedenza negli incarichi su tutte le operazioni previste nel citato articolo.

ART. 9 - PRECEDENZA DOCENTI NEI CPIA - SCUOLE CARCERARIE

1. È assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un triennio, rispettivamente presso i CPIA e le scuole carcerarie. L'aver prestato servizio ai fini della conferma nelle predette scuole può essere auto certificato.

ART. 10 - SEQUENZA OPERATIVA

1. In conformità a quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI, tutte le operazioni a domanda precedono quelle, eventuali, d'ufficio.
2. L'ordine di effettuazione delle operazioni è quello di cui alle indicazioni fornite dagli artt. 9 e 19 dell'ipotesi di CCNI e dai relativi allegati, con l'avvertenza che le assegnazioni provvisorie da altra

provincia o per altra classe di concorso sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2016/2017.

3. Nell'ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenza di cui agli artt. 8 e 18 dell'ipotesi di CCNI.
4. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale saranno effettuate trattando preliminarmente il personale titolare di sede che renda disponibili posti per le operazioni successive; l'impiego sul posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera c del CCNI dd. 13.05.2015 sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Analogamente, l'impiego su classi di concorso affini, di docente non abilitato è subordinato a completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale della classe di concorso richiesta.
5. L'impiego di docente di ruolo non abilitato su classi di concorso affini è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale nella classe di concorso richiesta.
6. Per la scuola secondaria di II grado si opera come segue:
 - a) sui posti di sostegno sono utilizzati innanzi tutto i docenti che, per effetto di trasferimento o passaggio, ovvero per nuova nomina, abbiano acquisito la titolarità su posti di sostegno della dotazione organica delle rispettive province (i predetti docenti sono graduati ai fini dell'utilizzazione e sono assegnati alle scuole in base alle preferenze espresse);
 - b) l'utilizzazione del predetto personale nella scuola assegnata nell'a.s. 2015/2016 è confermata a meno che i docenti stessi non chiedano ed ottengano l'utilizzazione sui posti di sostegno di altre scuole e istituti;
 - c) sui posti di sostegno che residuano dopo la precedente operazione sono utilizzati gli altri docenti di ruolo della provincia in possesso del titolo di specializzazione, come previsto dai commi precedenti;
 - d) tutti i docenti che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, compresi i docenti di sostegno per riduzione degli alunni diversamente abili, vengano a trovarsi in soprannumero parziale o totale, sono utilizzati come previsto dai commi 7 ed 8 dell'art. 5 del CCNI.
7. I docenti che abbiano titolo ad essere presi in considerazione nel corso di più operazioni nell'ambito della provincia, qualora siano soddisfatti per una delle preferenze espresse nel corso di una operazione precedente, non saranno più presi in considerazione nel corso delle operazioni successive, ad eccezione di quelli aventi diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità e di quelli che, utilizzati nella provincia di titolarità, hanno presentato domanda anche per altra provincia.
8. Fermo restando i posti accantonati ai sensi dell'art. 6 comma 5 del CCNI del 23.02.2015 sulla mobilità e i posti risultanti dall'applicazione dell'art. 30 comma 6 del CCNI suddetto, le utilizzazioni sui posti della dotazione organica provinciale di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.
9. I posti di sostegno che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle quattro aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 del CCNI del 15.6.2016.

ART. 11 - SCAMBIO DI POSTI

1. A conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, entrambi docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.
2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune, comuni diversi e fra province diverse.
3. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ovvero di personale ATA a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.
4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica.
5. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il 4 settembre 2016.

6. Nelle stesse modalità lo scambio di posto potrà avvenire fra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale.
7. Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale di appartenenza, entro il 31 agosto 2016.

Art. 11 bis - RIARTICOLAZIONE CATTEDRA ORARIO ESTERNA


1. Nella fase di riagggregazione delle cattedre e comunque nei termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie di cui alla nota prot. 19976 del MIUR del 22.07.2016, il docente titolare di una cattedra oraria esterna, al fine di ottimizzarla, può chiedere la riarticolazione della stessa mediante sostituzione dello spezzone di completamento con altro analogo di altra scuola.
2. La domanda deve essere inoltrata all'Ambito Territoriale della provincia di titolarità tramite la scuola di servizio.

ART. 11 ter - PERSONALE EDUCATIVO

1. Il personale educativo in esubero a livello provinciale sarà utilizzato prioritariamente presso Istituzioni educative della provincia di titolarità anche in sovrannumero.
2. Al personale educativo che, nonostante l'applicazione del comma precedente si trovi ancora in esubero, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
3. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, entro i termini fissati dal MIUR, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio e abilitazione o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
4. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate in base all'art. 4 ter della legge n.333/ 2001.
5. Il personale in esubero, anche se privo del titolo di specializzazione, può altresì essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari delle nomine in ruolo muniti di titolo di specializzazione.
6. Sui posti di sostegno disponibili nella scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione del personale educativo in esubero potrà essere disposta a prescindere dall'area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio dell'educatore.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono le seguenti:
 - dal **28 luglio** al **12 agosto** personale docente della scuola dell'infanzia;
 - dal **5 agosto** al **18 agosto** personale docente della scuola primaria;
 - dal **18 agosto** al **28 agosto** personale docente della scuola di I e II grado;
 - dal **25 luglio** al **5 agosto** personale educativo e docenti di religione cattolica;
 - dal **5 agosto** al **16 agosto** presentazione domande di utilizzazione per i licei musicali;
 - entro il **20 agosto** personale ATA.
2. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite la modalità on-line; qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili, è consentito produrre domanda in forma cartacea con allegata certificazione della motivazione che ha impedito la procedura on-line. Le domande relative al personale educativo, ai docenti di religione cattolica, ai docenti che intendono richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali e al personale ATA saranno presentate in modalità cartacea utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione sul sito dell'Ufficio Scolastico regionale.
3. Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio. Le domande di assegnazione provvisoria in altra provincia sono trasmesse direttamente con la documentazione agli Uffici Territoriali di destinazione e in copia agli Uffici Territoriali delle province di titolarità. La



documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art.4 dell'O.M. n.241 dell'8 aprile 2016 Non può, comunque, essere considerata causa di esclusione l'utilizzazione di modelli diversi.

ART. 13 - INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione e della pubblicazione del quadro delle disponibilità è data informazione alle OO.SS. regionali, attraverso un apposito incontro, in cui è consegnata la documentazione relativa alla disponibilità dei posti.
2. Eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative alle diverse tipologie di posti, saranno comunque comunicate alle OO.SS. regionali, prima di essere affisse all'albo degli Uffici Territoriali e della Direzione Generale Regionale.
3. Graduatorie e calendari di convocazione sono trasmessi - contemporaneamente alla loro pubblicazione - alle OO.SS. regionali.
4. L'informativa documentale di cui ai commi precedenti dovrà essere trasmessa anche alle OO.SS. provinciali da parte degli Uffici Territoriali competenti.

ART. 14 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di utilizzazione sono svolte per convocazione nei confronti dei docenti delle classi di concorso in esubero solo nel caso in cui gli stessi non siano stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda.
2. Il calendario delle eventuali convocazioni viene notificato mediante avviso pubblicato all'Albo dell'Ufficio Territoriale competente, oltre che con avviso alle istituzioni scolastiche del territorio e inserimento sul sito *web* dell'amministrazione.
3. Per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena, per Ufficio Territoriale si intende l'Ufficio II dell'Ufficio scolastico.

ART. 15 - COMPETENZE E TEMPI DEL CONTRATTO DI ISTITUTO

1. L'assegnazione del personale docente e ATA ai plessi e alle sedi è regolata dal Contratto di Istituto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 15 dell'ipotesi di CCNI.
2. Nel Contratto di Istituto le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie, comprese quelle relative all'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 15 giugno 2016.
3. La Contrattazione di Istituto, per le operazioni di cui al precedente comma 1, deve essere avviata e conclusa entro il termine stabilito dall'Ufficio scolastico regionale con separata nota compatibilmente con l'esigenza di dare avvio all'anno scolastico non oltre la data di inizio delle lezioni.

ART. 16 - GRADUATORIE

1. Per il personale che richiede l'assegnazione provvisoria viene compilata una graduatoria provvisoria che sarà affissa all'albo dell'Ufficio Territoriale competente.
2. Scaduto il termine per la presentazione dei reclami e per l'eventuale esame degli stessi, con le decisioni conseguenti, la graduatoria definitiva sarà pubblicata prima di dar corso alle operazioni.
3. Per il personale che richiede l'utilizzazione viene compilata - ove ricorrano le condizioni - la graduatoria degli aspiranti.
4. Le graduatorie vengono affisse all'albo degli Uffici Territoriali almeno 24 ore prima delle operazioni.

ART. 17 - RECLAMI E RICORSI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dell'ipotesi di CCNI, contro le graduatorie redatte dal Dirigente scolastico o dall'Ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il mancato riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita, entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola o dell'Ufficio Territoriale o dalla notifica dell'atto, la presentazione di motivato reclamo all'organo che ha emesso l'atto.

2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami avverso tutti i provvedimenti consequenziali.
3. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

ART. 18 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le parti contraenti, entro tre giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'interpretazione autentica deve essere definita entro tre giorni dal primo incontro.
2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto o difforme dalla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si rinvia al testo di C.C.N.I. che sarà definitivamente sottoscritto.

ART. 20 - IMPEGNI DI SPESA

1. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Generale regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, 5 agosto 2016

LE PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO

Per la parte pubblica:

dott. Pietro Biasiol – Dirigente titolare

dott. Carmine Monaco – Dirigente dell'Ufficio III

Per le Organizzazioni Sindacali Regionali:

FLC/CGIL - Adriano Zonta

CISL/Scuola - Donato Lamorte

UIL/Scuola – Ugo Previti

SNALS/CONFSAL - Giovanni Zanuttini

Fed. GILDA/UNAMS - Massimo Vascotto

The block contains five horizontal lines, each with a handwritten signature above it. The signatures are: 1. A stylized signature for Pietro Biasiol. 2. A signature for Carmine Monaco. 3. A signature for Adriano Zonta. 4. A signature for Donato Lamorte. 5. A signature for Ugo Previti. Below these are three more horizontal lines, each with a signature: 6. A signature for Giovanni Zanuttini. 7. A signature for Massimo Vascotto. 8. A final, larger signature at the bottom.